

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

AL VIA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto legge 11 novembre 2022, n. 173
GU n. 266 del 11 novembre 2022

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri. Tra le altre cose lo schema di DL stabilisce che il Ministero della transizione ecologica sarà ridenominato "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

Verrà, inoltre, istituito un Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici in materia e la elaborazione e approvazione del "Piano del mare", con cadenza triennale.

Modifiche anche per quanto riguarda le funzioni del Cite (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) indicate dall'art. 57 bis del Dlgs 152/2006: al Comitato vengono riconosciute nuove competenze in materia di sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili, dell'idrogeno e sicurezza energetica.

IL TAR BOLOGNA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE SULLE BONIFICHE

Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II,
Sent. n. 815 del 21/10/2022

Il Tar Emilia-Romagna si pronuncia nuovamente sul tema della bonifica dei siti contaminati e in particolare sui criteri di imputazione della responsabilità della contaminazione dei terreni.

I giudici felsinei, con ampi richiami a precedenti giurisprudenziali, richiamano due punti fermi della complessa materia. Da un lato sottolineano che, essendo la responsabilità ambientale fondata sul principio del "chi inquina paga", vi è l'esigenza – ai fini dell'imputabilità di un evento a un soggetto – che vi sia un nesso di causalità tra condotta (od omissione) dell'autore della contaminazione e superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione. In questo senso quindi vi è l'onere della Pubblica amministrazione di espletare un'approfondita istruttoria tecnica finalizzata a ricondurre la tipologia di inquinamento riscontrato all'attività del soggetto nei cui confronti si sta procedendo. D'altro canto viene tuttavia sottolineato che, in punto di accertamento della sussistenza del predetto rapporto eziologico, è applicabile il canone – elaborato in ambito civilistico – del "più probabile che non", secondo il quale per

affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà. Pertanto è possibile presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e l'inquinamento accertato attraverso indizi plausibili, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.

L'applicazione di questo canone probatorio del "più probabile che non", anziché di quello più restrittivo di "a là di ogni ragionevole dubbio" di derivazione penalistica, è certamente un elemento di facilitazione dell'attività delle amministrazioni preposte ad adottare le ordinanze di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento a cui addossare, ai sensi dell'art. 244 Tua, gli oneri delle successive operazioni di bonifica, in quanto, soprattutto nel caso di contaminazioni storiche su siti nei quali si sono succeduti diversi proprietari, le risultanze dell'istruttoria tecnica possono portare anche a risultati non univoci.

IL CONSIGLIO DI STATO SU ELETTROSMOG E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Consiglio di Stato Sez. II Sent. n. 8341
del 28 settembre 2022

Il Consiglio di Stato, con questa recente pronuncia, ha ribadito, con riferimento agli impianti ripetitori per telefonia cellulare, che il principio di precauzione richiamato dall'art. 191, paragrafo 2 del Tfrue non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, ma richiede piuttosto una seria e prudente valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi.

TERRE E ROCCE DA SCAVO E ONERE DELLA PROVA: SI PRONUNCIA LA CASSAZIONE

Cass. Sez. III, Sent. n. 38864 del 14 ottobre 2022

La III Sezione penale della Cassazione, specializzata in reati ambientali, con questa pronuncia ha chiarito che, in tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti,

è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EVENTI

www.mite.gov.it

Firmato il decreto Cam con cui il Ministero della Transizione ecologica attua la riforma sull'adozione dei criteri ambientali minimi per gli eventi prevista nell'ambito del Pnrr. I Cam sono requisiti di sostenibilità che la pubblica amministrazione deve introdurre nelle procedure di appalto per l'affidamento di servizi nell'ambito delle iniziative culturali. L'obiettivo è di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici, riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO₂, attraverso la promozione di misure come l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili, di scelte progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la climatizzazione, l'illuminazione e la proiezione audiovisiva e di soluzioni che incentivino la mobilità sostenibile per l'organizzazione logistica dell'evento. I criteri ambientali sono stati elaborati dal Mite con il coinvolgimento dei Ministeri della Cultura e del Turismo, delle parti interessate e di esperti del settore.

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE: PUBBLICATO DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Decreto Mite 27 settembre 2022, n. 152
GU n. 246 del 20 ottobre 2022

Il decreto in commento, composto da 8 articoli e da 3 allegati, contiene le specifiche tecniche cui devono rispondere i materiali recuperati nei cantieri per poter essere riutilizzati. Vengono infatti stabiliti i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione, di demolizione e altri rifiuti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti in base al Dlgs 152/2006 per essere riutilizzati nel ciclo produttivo come aggregato recuperato. Per essere considerati aggregato recuperato devono possedere determinate caratteristiche e requisiti di qualità (contenuti nell'allegato 1). Il rispetto di questi criteri sarà attestato dal produttore mediante una dichiarazione di conformità (Ddc) secondo un modello che costituisce allegato 3 del decreto in questione. Le nuove modalità sono entrate in vigore il 4 novembre 2022 e saranno sottoposte a un periodo di monitoraggio di 180 giorni, decorsi i quali il Ministero valuterà le modifiche da apportare ai criteri fissati.